

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

dalla pubblicazione della presente legge gl'ispettori dovranno fare gli elenchi, entro altri sei mesi dovrà deliberare il Comitato forestale; ed ecco un anno: poi ci sono due anni per fare i reclami; ed ecco tre anni; poi il Comitato forestale dovrà decidere; mettiamo un tempo qualunque; ho sentito dire, mi pare dall'onorevole Gerardi, che erano necessari almeno quattro o cinque anni perchè potesse deliberare; ed ecco sette anni: poi ci sarebbero i termini per poter fare il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, vale a dire altri tre mesi; ed ecco sette anni e tre mesi.

Poi domanderò a loro signori che mi sappiano dire quanto possa durare in mano ad abili avvocati quel giudizio, malgrado il rito sommario, davanti i tribunali. Io credo saperne qualche cosa, e, almeno per parte mia vi dico che scommetterei, se tanto vivessi, di far durare questo giudizio finchè il mondo dura.

Ora, questo è un danno certamente per l'amministrazione forestale, la quale si deve preoccupare non soltanto dei proprietari che sono nelle alture, ma anche di quelli che sono nelle pianure e che reclamano provvedimenti urgenti perchè le loro pianure non siano inondate, inabissate dai torrenti. Io vi dirò ancora nell'interesse di questi stessi proprietari dei boschi: il diritto del ricorso alle autorità giudiziarie non è semplicemente riserbato ai proprietari, anche l'amministrazione avrà il diritto del ricorso, ed essa ricorrerà più facilmente ai magistrati ordinari che i proprietari stessi, e ve ne dico il perchè. Secondo l'ordinamento del Comitato io trovo che la preponderanza è per l'elemento elettivo. Sono 7: 3 nominati dal Consiglio provinciale, uno è il rappresentante dei comuni; dunque la preponderanza l'ha l'elemento elettivo.

Noi sappiamo poi che il prefetto o il suo delegato, volere o non volere è tirato dalla maggioranza dei componenti, cioè dai membri elettivi del Consiglio provinciale, perchè ogni prefetto bisogna che si tenga in armonia col proprio Consiglio provinciale. Ora, in questi casi noi dobbiamo aspettarci delle risoluzioni piuttosto favorevoli ai proprietari anzichè all'amministrazione forestale, e allora che cosa avverrà? L'amministrazione forestale che non restò contenta dell'ultimo risultato della deliberazione del Comitato forestale porterà certamente innanzi ai magistrati giudiziari la questione, e, siccome l'amministrazione non spende nulla, è sicura del fatto suo e non rischia nulla, passerà tutto lo stadio dei tribunali e della Corte d'appello e andrà fino alla Cassazione. Voi crederete di avere con questo mezzo assicurata la condizione dei proprietari e invece l'avrete resa peggiore, assoggettandoli a spese ed

a fastidi enormi. Dopo queste considerazioni io non voglio più dilungarmi e stancare oltre la Camera, la mia opinione è che si debba ritornare al progetto del Ministero, e respingere il progetto della Commissione. (Bene! Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Spetta all'onorevole Cancellieri di parlare.

CANCELLIERI, *relatore*. Gli oratori che fin qui hanno parlato sonosi dichiarati favorevoli al progetto del Ministero combattendo la contraria proposta della Giunta. Il solo onorevole Minervini opportunamente ha richiamato alla memoria della Camera i suoi medesimi precedenti sulle questioni identiche a quella in esame.

Signori, l'onorevole mio amico Nocito domandava, perchè si sia fatta differenza nella proposta della Giunta tra le questioni deferite alla risoluzione del Ministero in ultima istanza e quelle deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

La risposta è facile, per poco che si faccia attenzione all'indole stessa delle questioni da risolversi amministrativamente o giudiziariamente. Affinchè si abbia una idea esatta della questione, che dovrà risolvere la Camera, è d'uopo distinguere le deliberazioni del Comitato relative al regime forestale da quelle riguardanti i vincoli da imporsi o da sciogliersi sulla proprietà.

Tutte le questioni, che riguardano l'ordinamento del regime forestale sono indubitatamente d'indole amministrativa, perchè dopo essersi dichiarato un terreno soggetto a servitù forestale, necessariamente esso rientra sotto l'impero di un regime speciale, il di cui esercizio deve essere regolato essenzialmente dalla pubblica amministrazione. Epperò quando un Comitato, in qualsivoglia modo, attui il regime forestale con principii ed a fini diversi da quelli voluti dalla legge, è indispensabile e logico, che i reclami siano risolti dal Ministero di agricoltura, il quale, esercitando il potere esecutivo, ha la responsabilità di fare osservare la legge e di farla eseguire secondo gli intendimenti del legislatore.

All'incontro quando le deliberazioni del Comitato concernino dichiarazioni di svincolo, o di esenzione od imposizione di vincolo, allora si contende sui diritti della proprietà, e tale contestazione, estranea al modo in cui debba essere attuato il regime forestale, non può essere sottratta alla giurisdizione dei tribunali ordinari istituiti per la tutela dei diritti dei privati.

Confesso, o signori, che non avrei creduto possibile in questa Camera dubitare, che le controversie relative alla limitazione dell'esercizio della proprietà, non possano essere abbandonate al giudizio delle autorità amministrative.